

# Norme in campo ambientale

## - Rifiuti -

*08 maggio 2019*

# D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte IV

## Norme in materia di gestione dei rifiuti

**TITOLO I**  
Gestione dei  
rifiuti  
(artt. 177 – 216)

**TITOLO II**  
Gestione degli  
imballaggi  
(artt. 217 – 226)

**TITOLO III**  
Gestione di  
particolari  
categorie di rifiuti  
(artt. 227 – 237)

**TITOLO IV**  
Tariffa per la  
gestione dei rifiuti  
urbani  
(art. 238)


**9**  
**Allegati**

**TITOLO VI**  
Sistema  
sanzionatorio  
e disposizioni  
transitorie e finali  
(artt. 254 – 266)

# Obiettivi e priorità


PREVENZIONE E RIDUZIONE  
DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

- promozione di strumenti economici, bilanci ambientali, SGA, LCA;
- clausole ambientali negli appalti;
- accordi e protocolli di intesa;
- attuazione dell'AIA.



RECUPERO DI RIFIUTI

- promozione di LCA;
- clausole ambientali negli appalti;
- agevolazioni economiche;
- accordi e contratti di programma per favorire il recupero dei rifiuti e l'utilizzo di mps, combustibili.



SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- solo previa verifica dell'A.C. della impossibilità tecnica ed economica per un recupero;
- riduzione in peso e volume;
- rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento;
- autosufficienza per i rifiuti urbani;
- incenerimento solo con recupero energetico

# Definizione di rifiuto, di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

## “Rifiuto”

### Rifiuto

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore *si disfi* o *abbia deciso* o *abbia l'obbligo di disfarsi*.

# Definizione di rifiuto, di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

## “Sottoprodotto”

### Sottoprodotto

Le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi che soddisfino **tutti** i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3., ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione.

# Definizione di rifiuto, di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

## “Sottoprodotto”

Con il D.M. 264/2016 sono stati individuati i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Il Decreto, entrato in vigore lo scorso 02.03.2017

- definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare le condizioni generali contenute nell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di favorire e agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri;
- si applica ad ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere rifiuto;
- detta le condizioni generali da dimostrare in ogni fase della gestione del residuo;
- indica alcune modalità con cui provare la sussistenza delle citate circostanze;

# Definizione di rifiuto, di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

## “Sottoprodotto”

- ❑ dispone che presso le Camere di Commercio territorialmente competenti vengano istituiti appositi elenchi in cui si iscriveranno, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti;
- ❑ riporta (Allegato 1), per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali;
- ❑ introduce (Allegato 2), una “scheda tecnica” che, in mancanza di rapporti o impegni contrattuali, dimostra il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo. Detta scheda dovrà essere numerata, vidimata e gestita con le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA ed il soggetto che si avvarrà delle disposizioni contenute nel summenzionato decreto la dovrà conservare per 3 anni e rendere disponibile all'Autorità di controllo.

# Definizione di rifiuto, di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

## “Sottoprodotto”

Con particolare riferimento al precedente punto 4., vengono puntualizzati i seguenti concetti:

- **certezza dell'utilizzo**, requisito dimostrato
  - dal momento della produzione del residuo fino all'impiego dello stesso;
  - da un'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche delle attività dalle quali si originano i materiali impiegati e del processo di destinazione (congruità tra tipologia, quantità e qualità dei residui da impiegare e utilizzo previsto);
  - dal fatto che, nel caso di utilizzo del residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è generato, l'attività o l'impianto di destinazione deve essere individuato o individuabile già al momento della sua produzione;
  - da rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, l'eventuale intermediario e l'utilizzatore dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare utili dal punto di vista economico o, in caso contrario, attraverso la predisposizione di una “scheda tecnica” (vedi precedente punto 7.) contenente le informazioni di cui all'Allegato 2;

# Definizione di rifiuto, di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

## “Sottoprodotto”

- **utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale**
  - ai fini del precedente punto d), non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo;
  - rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo anche se progettate e realizzate, allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente;

# Definizione di rifiuto, di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

## “Sottoprodotto”

- **requisiti di impiego e di qualità ambientale**
  - la “scheda tecnica” di cui all’Allegato 2 contiene, tra l’altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all’impiego previsto;
  - in caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella “scheda tecnica” è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all’Allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità;

# Definizione di rifiuto, di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

## “Sottoprodotto”

- **deposito e movimentazione**

- al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori;
- nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite:
  - a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;
  - b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
  - c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
  - d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella “scheda tecnica” di cui all'Allegato 1;

# Definizione di rifiuto, di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

## “Sottoprodotto”

- **deposito e movimentazione**
  - a seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'Allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto;
  - la responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

# Definizione di rifiuto, di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

## “Sottoprodotto”

Nell'elenco istituito presso le Camere di Commercio territorialmente competenti di cui al precedente punto 5., allo scopo di favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.

L'elenco di cui sopra è pubblico ed è consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di Commercio.

# Definizione di rifiuto, di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto

## “Cessazione della qualifica di rifiuto”

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

.....

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

## Definizioni

**Produttore:** *la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti*

**Detentore:** *il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.*

Il “produttore”/“detentore” di rifiuti è tenuto a:

- individuare i rifiuti prodotti/detenuti, sulla base della definizione di rifiuto;
- procedere alla loro corretta classificazione;
- porre in essere, per ogni tipologia di rifiuto, il comportamento previsto dalla norma.

# Esclusione dal campo di applicazione

Non rientrano nel campo di applicazione delle norme sui rifiuti

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) Il suolo non contaminato o altro materiale escavato nel corso di attività di costruzione;
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i materiali esplosivi in disuso;
- e) in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie:
  - 1) le acque di scarico;
  - 2) i sottoprodotti di origine animale;
  - 3) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - 4) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola

# Classificazione di un rifiuto

I rifiuti vengono “classificati” in base alla **provenienza** e alle **caratteristiche di pericolosità**.

In particolare:

**URBANI** ← **PER PROVENIENZA** → **SPECIALI**

- domestici, da civile abitazione
- non pericolosi, assimilati ai rifiuti urbani
- da spazzamento strade
- di ogni tipo, giacenti su aree pubbliche o private, soggette a uso pubblico
- vegetali da aree verdi
- cimiteriali

- da attività agricole e agroindustriali
- da demolizione e costruzione
- da lavorazioni industriali e artigianali
- da attività sanitarie, commerciali e di servizio
- da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, trattamento delle acque, abbattimento fumi
- macchinari e apparecchiature obsolete o deteriorate
- veicoli a motore e loro parti fuori uso
- combustibile derivato da rifiuti

# Classificazione di un rifiuto

## PER CARATTERISTICHE



### PERICOLOSI

non domestici  
contrassegnati con un  
asterisco nel vigente  
elenco dei rifiuti ovvero  
quelli identificati tramite  
i cosiddetti "codici a  
specchio" che  
presentano una o più  
caratteristiche di  
pericolosità, individuate  
previa analisi chimica



### NON PERICOLOSI

domestici e tutti quelli  
che non rientrano tra i  
rifiuti pericolosi

# Il catalogo europeo dei rifiuti

Fa riferimento all'[Allegato D](#) alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e raggruppa [20 capitoli/famiglie di rifiuti](#).

Corretta codifica di un rifiuto

individuazione di un codice a 6 cifre (definito con una specifica nomenclatura con terminologia comune per tutta la U.E.).

Esempi:


15.01.06

imballaggi in materiali misti

08.03.17\*

toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

# Il catalogo europeo dei rifiuti



# Il catalogo europeo dei rifiuti

La [Legge 116/2014](#) ha modificato i criteri per la classificazione dei rifiuti. In particolare, il **produttore del rifiuto deve classificare e attribuire il codice CER** (prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione) sulla base delle seguenti indicazioni:

- se un **rifiuto** è classificato con **codice CER pericoloso "assoluto"**, esso è **pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione**. Le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H 1 ad H 15, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione;
- se un **rifiuto** è classificato con **codice CER non pericoloso "assoluto"**, esso è **non pericoloso senza ulteriore specificazione**;
- se un **rifiuto** è classificato con **codici CER speculari** (uno pericoloso e uno non pericoloso), **per stabilire se lo stesso è pericoloso o non pericoloso, vanno determinate le proprietà di pericolo che lo stesso possiede**. A tal fine è necessario seguire i criteri seguenti:

# Il catalogo europeo dei rifiuti

- ✓ **individuare i composti presenti nel rifiuto** (attraverso scheda informativa del produttore, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi del rifiuto);
- ✓ **determinare i pericoli connessi** (attraverso la normativa europea sull'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti);
- ✓ **stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo** (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo);

# Il catalogo europeo dei rifiuti

- se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico (e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono), per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i "composti peggiori", in applicazione del principio di precauzione (questo approccio potrebbe rendere classificabili come pericolosi molti rifiuti che in realtà ad oggi non lo sono);
- quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate in base alle modalità stabilite dalle disposizioni precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

## Il catalogo europeo dei rifiuti


In ambito comunitario, la [Decisione 2014/955/UE](#) e il [Regolamento \(UE\) 1357/2014](#), applicabili entrambi a far data dal 1 giugno 2015, rinnovano rispettivamente l'elenco europeo dei rifiuti CER e le regole per la valutazione delle relative caratteristiche di pericolo.

Per quanto riguarda la Decisione 2014/955/UE, ferma restando l'identificazione dell'origine del rifiuto come criterio fondamentale per l'attribuzione del codice CER, le novità riguardano, in particolare, l'elenco stesso dei rifiuti (i codici CER passano dagli attuali 839 a 842 e alcune definizioni vengono rivisitate) e soprattutto, le indicazioni contenute nella "Introduzione" del provvedimento, che vengono completamente riscritte.

Il Regolamento (UE) 1357/2014, invece, adeguando l'Allegato I della Parte IV del Codice Ambientale alle definizioni delle caratteristiche di pericolo presenti nel Regolamento CLP relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento 1272/2008/CE), prevede novità in ordine alle sigle di pericolo (da H a HP) e, soprattutto, ai limiti di concentrazione delle stesse sostanze.

# Adempimenti per i produttori di rifiuti

Esempio di classificazione di un rifiuto



## Condizioni per la detenzione dei rifiuti presso il produttore

I rifiuti, individuati e classificati secondo i criteri esposti, dovranno essere raggruppati all'interno di un'area delimitata, nel luogo in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

“*Deposito temporaneo*”, non soggetto a oneri autorizzativi se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) i rifiuti non devono contenere sostanze pericolose, quali pcdd, pcdf in quantità superiori a 2,5 ppm e pcb e pct in quantità superiori a 25 ppm
- b) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento alternativamente, a scelta del produttore, con **cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i **10 m<sup>3</sup>** nel caso di **rifiuti pericolosi** o i **20 m<sup>3</sup>** nel caso di **rifiuti non pericolosi**. Allorché i quantitativi non superino i valori citati nell'arco di un anno, il **deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno**
- c) i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche vigenti, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme relative alle sostanze pericolose contenute, all'imballaggio e all'etichettatura

# Condizioni per la detenzione dei rifiuti presso il produttore

Il deposito dei rifiuti, qualora non sia possibile rispettare le condizioni precedenti, viene denominato

- “*deposito preliminare*” per i rifiuti successivamente destinati a operazioni di smaltimento (punto D15 - [Allegato B, parte IV, D.Lgs. 152/2006](#));
- “*messa in riserva*” per i rifiuti successivamente destinati a operazioni di recupero (punto R13, [Allegato C, parte IV, D.Lgs. 152/2006](#)).

Tali attività sono rispettivamente soggette a preventiva

- **autorizzazione**, secondo i criteri indicati negli [artt. 208 e 209 del D.Lgs. 152/2006](#);
- **comunicazione**, secondo quanto previsto dall'art. [216 del medesimo decreto](#).

Gli organi competenti sono, rispettivamente, la **Regione** e la **Provincia** sul cui territorio è localizzato l'impianto.

È vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi (di cui all' Allegato B, parte IV, D.Lgs. 152/2006), ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

## Tipologie e modalità di stoccaggio

*Recipienti, fissi e mobili, vasche e bacini destinati a contenere **rifiuti pericolosi**: devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.*

## Tipologie e modalità di stoccaggio

*Serbatoi fuori terra contenenti rifiuti liquidi:* devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

*Cumuli:* devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. I rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, se allo stato polverulento, dall'azione del vento.

## Obblighi

I produttori/detentori di **rifiuti speciali pericolosi** e i produttori/detentori di **rifiuti speciali non pericolosi** provenienti da

- o lavorazioni industriali
- o lavorazioni artigianali
- o attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

devono tenere *registri di carico e scarico*, con fogli numerati e vidimati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, secondo le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

I registri devono contenere informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

È permesso anche l'utilizzo di carta in formato A4, regolarmente numerata.

## Obblighi

All'atto della produzione di un rifiuto il produttore/detentore dovrà provvedere alla registrazione di **carico** entro **10 giorni lavorativi dalla data di produzione**.

Ogni qualvolta un rifiuto viene destinato ad una operazione di smaltimento e/o recupero dovrà procedere, negli stessi tempi, alla registrazione di **scarico**.

La frequenza di registrazione per gli altri soggetti viene così definita:

- soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto: **10 giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto**
- commercianti e intermediari: **10 giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione relativa**
- soggetti che effettuano operazioni di smaltimento e di recupero: **2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto**

Sullo stesso registro è possibile annotare, indifferentemente, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi.

Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della comunicazione annuale al Catasto (MUD).

# I registri di carico e scarico

## Modello e ulteriori prescrizioni

Il modello del registro di carico e scarico è stato approvato con [D.M. 148/1998](#).

I registri devono essere tenuti presso l'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero o di smaltimento, nonché presso la sede delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione di rifiuti.

Devono essere conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, salvo che per le discariche, nel qual caso devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

## Soluzioni alternative

Per le sole attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

# Modello di registro di carico e scarico

Due tipologie:

- Modello "A" – utilizzabile dai produttori, trasportatori, smaltitori e recuperatori di rifiuti;
- Modello "B" – utilizzabile dai commercianti e intermediari che non detengono i rifiuti

Si riporta, a titolo esemplificativo, fac-simile del Modello "A".





## Sanzioni

La mancata o incompleta tenuta dei registri di carico e scarico prevede:

- per i rifiuti *non pericolosi* una sanzione amministrativa da € 2.600,00 a € 15.500,00
- per i rifiuti *pericolosi* una sanzione amministrativa da € 15.500,00 a € 93.000,00, nonché la sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dell'amministratore.

Le sanzioni indicate sono ridotte rispettivamente a

- € 1.040,00 a € 6.200,00 per i rifiuti *non pericolosi*
- € 2.070,00 a € 12.400,00 per i rifiuti *pericolosi*

nel caso di imprese che occupano un numero di addetti inferiore a quindici.

Se le indicazioni riportate sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono gli elementi indispensabili per legge, si applica una sanzione amministrativa da € 260,00 a € 1.550,00.

# Il formulario di identificazione per il trasporto

Il trasporto di rifiuti deve essere accompagnato da un documento chiamato “*formulario di identificazione*”.

Il modello ufficiale di tale documento è stato approvato con [D.M. 145/1998](#).

La vidimazione dei formulari è gratuita e può essere eseguita presso:

- ✓ Agenzia delle Entrate
- ✓ CCIAA

Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati, fatte salve le disposizioni esistenti per il trasporto di merci pericolose e per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

## Esclusioni

- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico
- trasporto di rifiuti speciali non pericolosi che non eccede la quantità di 30 kg/g o l/g, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.

# Il formulario di identificazione per il trasporto

## Adempimenti

Il *formulario di identificazione per il trasporto* deve essere redatto in **quattro esemplari**, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

*Una copia* del formulario deve rimanere presso il detentore; *le altre tre copie*, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni e costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti.

Gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto e il numero progressivo del registro di carico e scarico, relativo alla predetta annotazione, deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

## Il formulario di identificazione per il trasporto

È inoltre previsto che il numero progressivo del registro da riportare nel formulario è quello del registro **proprio** di ciascun soggetto che compila il formulario.

Il formulario deve essere emesso per ciascun rifiuto, individuato dal codice CER e dalla relativa descrizione.

La *quarta copia* del formulario deve ritornare, controfirmata dal destinatario, al detentore entro tre mesi dall'avvenuto conferimento del rifiuto al trasportatore.

Nel caso in cui ciò non avvenisse, il detentore deve darne comunicazione alla Provincia.

Il termine precedente è elevato a sei mesi nel caso di spedizioni transfrontaliere e la relativa comunicazione va inviata alla Regione.



# Il modello del formulario di identificazione per il trasporto

Sul **frontespizio** del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A".

Il formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti può essere indifferentemente compilato dal detentore, dal trasportatore o dal destinatario del rifiuto.





# Il formulario di identificazione per il trasporto

## Sanzioni

Il trasporto di rifiuti senza formulario ovvero con formulario contenente dati incompleti o inesatti è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa da **€ 1.600,00** a **€ 9.300,00**.

Si applica la sanzione penale prevista dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Nel caso in cui le indicazioni riportate sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono gli elementi indispensabili per legge, si applica una sanzione amministrativa da **€ 260,00** a **€ 1.550,00**.

## Trasporto di “propri” rifiuti

Le imprese che:

- effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare;
- effettuano il trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 Kg/g o i 30 l/g, purché tali operazioni siano parte integrante e accessoria dell'organizzazione dell'impresa

devono iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali inviando una semplice richiesta scritta (redatta su apposito modulo predisposto dall'Albo stesso) contenente i codici CER dei rifiuti che si intendono trasportare, le targhe degli automezzi che verranno utilizzati e la loro idoneità tecnica e pagando un **diritto di iscrizione annuo** pari a **€ 50,00**, oltre che una tantum di **€ 168,00** di tassa di concessione governativa e **€ 120,00** di spese di segreteria.

L'impresa verrà iscritta con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Albo.

Non è invece necessaria:

- ❖ la prestazione di garanzie finanziarie;
- ❖ la nomina di un responsabile tecnico.

# Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

## Ambito di applicazione

È stato introdotto dalla Legge 70/1994 e prevede che, con cadenza annuale, vengano comunicati i dati relativi ai seguenti capitoli:

- rifiuti
- veicoli fuori uso
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tali informazioni devono essere comunicate, di norma, **entro il 30 aprile di ogni anno (per l'anno 2019, la scadenza è stata posticipata dal 22 giugno)**.

È prevista una **comunicazione semplificata** (valida solo per il capitolo rifiuti), utilizzabile nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ✓ produzione di non più di sette tipologie di rifiuti;
- ✓ produzione dei rifiuti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- ✓ utilizzo, per ogni tipologia di rifiuto, di non più di tre trasportatori e/o destinatari

Per i rifiuti si utilizzano le informazioni contenute nei registri di carico e scarico e si fa riferimento alla codifica CER.

# Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

## Soggetti obbligati

Chi	Cosa	Come va compilata	Come va trasmessa	Diritto di segreteria
<p><b>Produttori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese/Enti produttori di rifiuti pericolosi</li> <li>• Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari superiore a 8.000 €/anno;</li> <li>• Imprese/Enti <b>che hanno più di 10 dipendenti</b> e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.</li> </ul>	<p><b>Comunicazione Rifiuti Speciali</b></p>	<p><b>Tramite software Unioncamere</b></p>	<p><b>Trasmissione telematica</b> tramite il sito <a href="http://www.mudtelematico.it">www.mudtelematico.it</a></p>	<p><b>10,00 €</b> (Pagamento on-line tramite Carta di Credito o sistema Telemaco Pay)</p>

# Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

## Soggetti obbligati

Chi	Cosa	Come va compilata	Come va trasmessa	Diritto di segreteria
<b>Produttori</b> Soggetti che producono, nella propria Unità locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali	<b>Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata</b>	<b>Tramite applicazione Ecocerved</b>	Spedizione della modulistica e dei relativi allegati in formato pdf <b>a mezzo PEC all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it</b>	<b>15,00 €</b> con bollettino di ccp indicando nella causale di versamento il CF del dichiarante e la dicitura "Diritti di segreteria MUD – Legge 70/1994"
	<b>OPPURE (in alternativa)</b>			
	<b>Comunicazione Rifiuti Speciali</b>	<b>Tramite software Unioncamere</b>	<b>Trasmissione telematica</b> tramite il sito <a href="http://www.mudtelematico.it">www.mudtelematico.it</a>	<b>10,00 €</b> (Pagamento on-line tramite Carta di Credito o sistema Telemaco Pay)

# Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

## Soggetti obbligati

<i>Chi</i>	<i>Cosa</i>	<i>Come va compilata</i>	<i>Come va trasmessa</i>	<i>Diritto di segreteria</i>
<b>Gestori</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti</li><li>• Soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti , compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante</li><li>• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione</li></ul>	<b>Comunicazione Rifiuti Speciali</b>	<b>Tramite software Unioncamere</b>	<b>Trasmissione telematica</b> tramite il sito <a href="http://www.mudtelematico.it">www.mudtelematico.it</a>	<b>10,00 €</b> (Pagamento on-line tramite Carta di Credito o sistema Telemaco Pay)

# Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

## Modalità di compilazione

Il MUD si può compilare:

- ⇒ tramite applicazione Ecocerved con modulistica semplificata;
- ⇒ per via telematica.

Coloro che svolgono attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio e intermediazione, devono presentare il MUD esclusivamente su supporto informatico o per via telematica.

## Presentazione del MUD

I soggetti precedentemente individuati nel caso in cui **non** abbiano svolto alcuna delle attività per le quali è previsto il MUD **non** debbono inviare alcuna denuncia.

La C.C.I.A.A. competente è quella della Provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale.

Per la denuncia dei rifiuti, compresi quelli destinati al recupero, occorre utilizzare la **codifica europea (CER)**.

È previsto il versamento di un diritto di segreteria alla C.C.I.A.A., fissato in:

- **€ 15,00 per le denunce presentate tramite applicazione Ecocerved;**
- **€ 10,00 per le denunce presentate su supporto telematico** (in quest'ultimo caso il pagamento potrà avvenire esclusivamente con carta di credito)

## Integrazioni e modifiche

Eventuali integrazioni e modifiche al MUD potranno essere comunicate unicamente tramite presentazione di una nuova dichiarazione, completa anche dei dati già dichiarati.

Sulla busta contenente la nuova dichiarazione andrà riportata la dicitura: “ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DEL GG/MM/AAAA”.

La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria.



## Sanzioni

Chiunque **non effettua** la comunicazione (**MUD**) ovvero la **effettua in modo incompleto o inesatto**, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00**.

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, (30 aprile di ogni anno) si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00**.

Se le indicazioni riportate nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute in base a legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00**.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

Il regime autorizzativo introdotto dal D.Lgs. 152/2006, finalizzato al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, contempla diversi procedimenti in dipendenza delle attività svolte.

Tali procedimenti sono:

- autorizzazione ordinaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero o varianti sostanziali ([artt. 208 e 209](#));
- autorizzazione per impianti di ricerca / sperimentazione (artt. 210 e 211);
- autorizzazione semplificata per impianti fissi di recupero ([art. 216](#));
- iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in impianti fissi di titolarità di terzi e per quelle che non sono effettuate presso un impianto fisso (es.: raccolta e trasporto), attività di bonifica di siti, di bonifica di beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

Nelle autorizzazioni vengono individuate le condizioni di esercizio e di gestione dell'impianto affinché le attività di gestione dei rifiuti siano effettuate in modo da non causare danni alla salute e all'ambiente.

Le norme tecniche di riferimento sono quelle individuate dalla Delibera 27/07/1984.

La procedura semplificata introdotta per le attività di recupero intende agevolare lo sviluppo di tali attività rispetto a quelle di smaltimento.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria

### Ambito di applicazione

Si applica ai seguenti casi:

- attività di smaltimento di rifiuti, compreso il deposito preliminare;
- attività di recupero di rifiuti non individuati nel [D.M. 5/02/1998](#), compresa la messa in riserva

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria

### Definizioni

#### Messa in riserva

Stoccaggio di **rifiuti destinati alle operazioni di recupero** di cui all'[Allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/2006](#) nel caso in cui **non** siano rispettate le condizioni previste dalla definizione di “deposito temporaneo”


#### Deposito preliminare

Stoccaggio di **rifiuti destinati alle operazioni di smaltimento** di cui all'[Allegato B, parte IV del D.Lgs. 152/2006](#) nel caso in cui **non** siano rispettate le condizioni previste dalla definizione di “deposito temporaneo”

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria

### Definizioni



# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria

(artt. 208 e 209 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

### Iter autorizzativo

#### **Realizzazione di un nuovo impianto**

È soggetta a domanda di autorizzazione da presentare alla Regione (o Provincia, se delegata).

L'approvazione sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi provinciali o comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria

(artt. 208 e 209 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

### Tempistica

#### Realizzazione di un nuovo impianto

- nomina, da parte dell'organo competente (Regione o Provincia, se delegata), del responsabile del procedimento e convocazione di apposita Conferenza di servizi – entro **30 giorni** dal ricevimento della domanda.

Qualora la documentazione non fosse completa, il termine di convocazione della suddetta Conferenza viene interrotto, per non più di una volta e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervenga la documentazione carente.

Nel caso in cui il richiedente non provveda entro il termine fissato dalla Provincia a trasmettere la documentazione richiesta, la domanda di autorizzazione viene respinta.

Alla Conferenza partecipano i responsabili degli uffici competenti nonché i rappresentanti degli Enti interessati.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria

(artt. 208 e 209 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

### Tempistica

#### Realizzazione di un nuovo impianto

- La conferenza ai sensi dell'art. [208 del D.Lgs. 152/2006](#) e ss.mm.ii. si sviluppa secondo le seguenti fasi:
  - una seduta preliminare di apertura dei lavori durante la quale vengono espresse valutazioni di massima sul progetto. Se possibile si chiedono in questa sede i chiarimenti all'impresa e si verifica l'opportunità di convocare altri Enti interessati;
  - una seduta conclusiva, durante la quale la conferenza:
    - procede alla valutazione dei progetti;
    - acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
    - acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
    - esprime il proprio parere.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria

(artt. 208 e 209 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

### Tempistica

#### Realizzazione di un nuovo impianto

- La seduta conclusiva può essere rinviata solo nei casi in cui l'assenza di un Ente sia adeguatamente motivata e non sia stato nel frattempo acquisito il parere dello stesso, ovvero nei casi in cui si verifichi la carenza o l'indisponibilità di elementi o atti essenziali per la definizione della conclusione finale.

L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante temporanea allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'autorizzazione decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
- non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria

(artt. 208 e 209 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

### Tempistica

#### Realizzazione di un nuovo impianto

- L'impresa può avviare l'esercizio delle operazioni autorizzate previo accertamento da parte della Provincia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune territorialmente competente, all'A.R.P.A. - Dipartimento competente e alla Provincia, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato.
- L'autorizzazione è **concessa** per un periodo di **10 anni** ed è **rinnovabile**.

**Entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda di rinnovo alla Provincia.**

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria

(artt. 208 e 209 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

### Tempistica

#### Realizzazione di un nuovo impianto

Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.

Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

- L'efficacia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti è subordinata all'accettazione, da parte della Provincia, di apposita garanzia finanziaria.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria

(artt. 208 e 209 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

Procedure per rinnovi, varianti sostanziali e non, ecc ...

Sono individuati i moduli da utilizzare, relativamente all'autorizzazione in essere, per le istanze di:

- rinnovo tal quale;
- rinnovo con varianti sostanziali impianto;
- varianti non sostanziali impianto;
- varianti sostanziali impianto;
- varianti operazioni;
- voltura;
- varianti gestione;
- variazione sede;
- modifica/integrazione.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria



# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura semplificata

(artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

### Iter autorizzativo

A seguito dell'emanazione del [D.P.R. 13/03/2013, n. 59](#) è stata istituita l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.); è un provvedimento autorizzativo ambientale che richiede l'**adozione** da parte della Provincia (in qualità di Autorità Competente) e che viene **rilasciato** dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune competente per territorio.

L'**A.U.A. sostituisce**, in un unico titolo, vari atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale previste dalle normative di settore, tra le quali la **comunicazione in materia di rifiuti ammesse alle procedure semplificate** (artt. [215](#) e [216](#) D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura semplificata

(artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

### Iter autorizzativo

Pertanto, nel caso di **nuovi impianti** che rientrino in tale fattispecie (artt. [215](#) e [216](#) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) ovvero **impianti esistenti** che intendano attuare una **modifica sostanziale**, occorrerà procedere all'inoltro di una **domanda di A.U.A.**, secondo le modalità, i tempi e la [modulistica](#) approvate con il [D.P.R. 13/03/2013, n. 59](#) e i relativi provvedimenti statali e regionali di attuazione.

## Sanzioni

L'attività di gestione dei rifiuti in mancanza delle previste autorizzazioni o comunicazioni è punita con sanzioni diverse a seconda della pericolosità o meno degli stessi rifiuti.

In particolare:

- per **rifiuti non pericolosi** – arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00
- per **rifiuti pericolosi** – arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00.

Tali pene sono ridotte alla metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni contenute nelle comunicazioni o iscrizioni.

## Articolazione dell'Albo

L'Albo è articolato in

- un Comitato nazionale, che ha sede presso il Ministero dell'Ambiente e svolge un ruolo direttivo
- Sezioni regionali, istituite presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione, alle quali sono affidate le funzioni relative alle iscrizioni.

Le domande di iscrizione devono essere presentate alla Sezione regionale nel cui territorio è localizzata la sede legale dell'impresa, utilizzando l'apposita modulistica.



## Procedura ordinaria

Sono **obbligati** all'iscrizione i soggetti che:

- svolgono attività di raccolta e trasporto di *rifiuti non pericolosi e pericolosi*;
- effettuano attività di bonifica di siti;
- effettuano attività di bonifica di beni contenenti amianto;
- effettuano attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione;
- gestiscono impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di titolarità di terzi;
- gestiscono impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni **5 anni**.

È subordinata al possesso di specifici requisiti di idoneità tecnica e finanziaria e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti, mentre, per le altre attività, abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

L'efficacia dell'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie.

# Albo Nazionale Gestori Ambientali

## Procedura di iscrizione

L'IMPRESA PRESENTA  
ISTANZA DI ISCRIZIONE



LA SEZIONE REGIONALE  
DELL'ALBO ACCOGLIE L'ISTANZA  
E NE DA' COMUNICAZIONE  
ALL'IMPRESA

L'IMPRESA PRESENTA  
GARANZIA FIDEJUSSORIA  
(entro 90 giorni dalla  
comunicazione della  
Sezione regionale)



LA SEZIONE REGIONALE  
DELIBERA SULLA GARANZIA



LA SEZIONE REGIONALE  
FORMALIZZA IL  
PROVVEDIMENTO  
DI ISCRIZIONE

# Albo Nazionale Gestori Ambientali

Presso il Comitato Nazionale dell'Albo ([www.albogestoririfiuti.it](http://www.albogestoririfiuti.it)) vengono istituiti i registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, aggiornati ogni 30 giorni.

Gli elementi identificativi delle imprese possono essere inseriti nell'elenco, su domanda dell'impresa stessa, e potranno essere consultabili dagli operatori.


I registri contengono, per ciascuna impresa:

- i dati anagrafici;
- l'attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione;
- le tipologie di rifiuti gestite e i relativi codici CER;
- gli estremi delle autorizzazioni, le date di inizio dell'efficacia e di scadenza.

# Albo Nazionale Gestori Ambientali


## Modalità di iscrizione

- Imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti non pericolosi a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante e accessoria dell'organizzazione dell'impresa;
- Imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti pericolosi non superiori a 30 Kg o litri.




- Semplice richiesta alla Sezione regionale dell'Albo
- Diritto annuale di iscrizione: € 50 (+ una tantum: tassa di concessione governativa € 168 e diritti di segreteria € 10)
- Non soggetti a:
  - Garanzie finanziarie
  - Capacità finanziaria
  - Idoneità tecnica
  - Responsabile tecnico

- Soggetti firmatari di accordi e contratti di programma



- Iscrizione con semplice richiesta scritta ad apposita Sezione Regionale dell'Albo.
- Non soggetti a garanzie finanziarie.
- Diritto annuale iscrizione: € 50

## Modalità di iscrizione

- Imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ed effettivamente avviati a riciclaggio e recupero (*già esistente, ma modificata tempistica rinnovo da 2 a 5 anni*)
- 
- Invio di comunicazione di inizio attività rinnovata ogni 5 anni
  - Non soggetti a garanzie finanziarie.
  - Iscrizione negli elenchi entro 10 gg dalla ricezione della domanda.

## Oli esausti

### Principali normative

- Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 95 – G.U. 15/02/1992, n. 38;
- Decreto Ministeriale 16/05/1996 – G.U. 25/07/1996, n. 173

### Prescrizioni

Gli oli esausti sono considerati, a tutti gli effetti, **rifiuti speciali pericolosi**.

Gli adempimenti sono sostanzialmente quelli individuati dal D.Lgs. 152/2006, Parte IV.

Vengono definite specifiche procedure per il corretto stoccaggio degli oli esausti.

## Rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari (ad esclusione degli assorbenti igienici), devono essere gestiti con le stesse modalità di quelli prodotti nelle strutture mediche pubbliche e private.

Vengono inoltre introdotte nuove modalità di gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti prodotti all'interno delle strutture in cui si svolge attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca.

## Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

La Direttiva europea 2002/96/CE sui RAEE - presentata nel dicembre 2000 e definitivamente approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo il 27 gennaio 2003 - obbliga i Paesi UE a promuovere il reimpiego, il riciclo e tutte quelle forme di recupero che contribuiscono a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire.

Il Consiglio dei Ministri italiano ha recepito la Direttiva Europea con il D.Lgs. 151 del 25/07/2005.

L'utilizzatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà affrontare la raccolta dei relativi rifiuti non più attraverso la destinazione alle discariche, ma con il conferimento in piazzole predisposte dai Comuni o da soggetti privati, compresi i rivenditori delle apparecchiature medesime.

Sarà responsabilità dei produttori o importatori la gestione a "fine vita" dei RAEE (acronimo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

I produttori, accollandosi i costi di smaltimento, potranno peraltro applicare sui prodotti nuovi un sovrapprezzo (chiamato visible fee).

## Oli e grassi vegetali e animali esausti

Tutti gli operatori della filiera costituiscono uno o più consorzi per la gestione degli oli e grassi a cui partecipano:

- le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- le imprese che riciclano e recuperano tali oli e grassi;
- le imprese che ne effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio;
- eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio.

## Beni in polietilene

È prevista l'istituzione di uno o più consorzi per il riciclaggio dei beni in polietilene.

Ai consorzi partecipano:

- i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
- i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

Possono partecipare in qualità di soci aggiunti:

- produttori e importatori di materie prime in polietilene;
- imprese che effettuano raccolta, trasporto e stoccaggio dei beni in polietilene.

## Batterie al piombo e rifiuti piombosi

Le imprese che:

- effettuano il riciclo delle batterie al piombo e rifiuti piombosi mediante produzione di piombo secondario raffinato o in lega;
- svolgono attività di importazione o fabbricazione di batterie al piombo;
- effettuano la raccolta delle batterie e dei rifiuti piombosi;
- effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

se non aderiscono al COBAT (Consorzio batterie), devono costituire uno o più consorzi per la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

# Impianti di destinazione dei rifiuti solidi urbani

La destinazione dei rifiuti solidi urbani in:

- impianti di recupero;
- impianti di trattamento intermedio (es.: incenerimento o termovalorizzazione);
- impianti di smaltimento finale (es.: discarica controllata).

Le caratteristiche e le modalità di gestione di tali tipologie di impianti sono state definite in appositi provvedimenti di emanazione nazionale.

# Il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

## Perché nasce il SISTRI

- per garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto dei fenomeni di illegalità e nei confronti dei comportamenti non conformi alle regole vigenti;
- per conoscere, in tempo reale, i dati relativi all'intera filiera dei rifiuti speciali e per utilizzarli in particolare ai fini di specifici interventi repressivi;
- per semplificare le procedure, attualmente vigenti, attraverso l'informatizzazione dei processi e l'eliminazione di taluni adempimenti (registro di carico / scarico, formulario di identificazione dei rifiuti, modello unico di dichiarazione ambientale), con conseguente rilevante riduzione dei costi per le imprese destinatarie.

# Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

La Legge n. 12/2019 che ha convertito il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, prevede che al nuovo Registro dovranno iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi (indistintamente dal numero di dipendenti), gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i Comuni o loro Consorzi e le Comunità montane.

Termini, oneri e modalità di funzionamento del Registro saranno definiti con un successivo Decreto ministeriale secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

Nel confermare la soppressione del SISTRI, la Legge ribadisce l'applicazione, fino alla piena operatività del nuovo sistema, degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 (formulari di identificazione, registri di carico e scarico, MUD) nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.